

sième République (1873-1940), Paris 1963; W. ABENDROTH, *Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung*, Frankfurt am Main 1965, tr. it. *Storia sociale del movimento operaio europeo*, Torino 1971; J. DROZ, *Le socialisme démocratique (1864-1960)*, Paris 1966; K. KORSCH, *Marxism und Philosophie*, Wien 1966, tr. it. *Marxismo e filosofia*, Milano 1973; I. FETSCHER, *Karl Marx und der Marxismus*, München 1967, tr. it. *Marx e il marxismo*, Firenze 1968; G.M. BRAVO, *Il socialismo prima di Marx*, Roma 1970; G. HAUPT, *Il fallimento della Seconda Internazionale*, tr. it. Roma 1970; M. SALVADORI, *Gramsci e il problema storico della democrazia*, Torino 1970; L. VALIANI, *Il movimento socialista in Europa*, Roma 1973; G. M. BRAVO, *La Prima Internazionale*, Roma 1977, 2 voll.; G. MARRAMAO, *Austromarxismo e socialismo di sinistra fra le due guerre*, Milano 1977; A. DEL NOCE, *Il suicidio della rivoluzione*, Milano 1978; R. RACINARO, *La crisi del marxismo nella revisione di fine secolo*, Bari 1978; M. TELÒ, *La socialdemocrazia europea nella crisi degli anni trenta*, Milano 1984; F. CUNNINGHAM, *Democratic Theory and Socialism*, Cambridge 1988, tr. it. *Teoria della democrazia e socialismo*, Roma 1991; M. TELÒ, *Tradizione socialista e progetto europeo*, Roma 1989; J. HABERMAS, *Vergangenheit als Zukunft*, Zürich 1990, tr. it. *Dopo l'utopia*, Venezia 1992; U. CURI, *L'evoluzione del socialismo dalla scienza all'utopia*, in AA.VV., *I limiti della politica*, a cura di U. Curi, Milano 1991; C. LASCH, *The True and Only Heaven: Progress and Its Critics*, New York 1991, tr. it. *Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica*, Milano 1992; J. DERRIDA, *Spectres de Marx*, Paris 1993, tr. it. *Spettri di Marx*, Milano 1994; AA.VV., *Marxismo e liberalismo. Una riflessione critica di fine secolo*, a cura di C. Natoli e F.S. Trincia, Milano 1995; A. GIDDENS, *The Third Way and Its Critics*, Malden (Massachusetts) 2000; G. BEDESCHI, *La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico italiano nel Novecento*, Roma-Bari 2002; G.D.H. COLE, *A History of Socialist Thought*, rist. anast., Bakingstoke 2002, tr. it. *Storia del pensiero socialista*, Bari 1968, 5 voll.

► CAPITALISMO; COMUNISMO; MARXISMO.

SOCIALISMO GIURIDICO (*legal socialism; Juristensozialismus; socialisme juridique; socialismo jurídico*). – Con l'espressione socialismo giuridico si indica un'eterogenea corrente di pensiero in cui confluirono numerosi giuristi accomunati dall'idea di denunciare le matrici classiste e le disuguaglianze sociali presenti nella legislazione civile e penale.

Il socialismo giuridico si sviluppò in Europa e in Italia negli ultimi due decenni dell'Ottocento e si esaurì, senza alcuna fortuna, nella prima decade del Novecento. Esso si prefisse lo scopo di avviare una riforma dei codici in vigore, ritenuti funzionali alla sola classe borghese,

adeguandoli alle esigenze sociali delle classi subalterne. Le radici culturali e metodologiche del positivismo filosofico ebbero un influsso determinante sui fautori del socialismo giuridico che applicarono il metodo positivo allo studio del diritto. Il socialismo giuridico sostenne la necessità di abbandonare il metodo dogmatico imposto dalle scuole neo-esegetica e neopandettistica a favore di un metodo storico e anticontettualistico volto a contestare il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, a valorizzare il momento interpretativo-creativo del giudice e il ricorso alle clausole generali della buona fede e dell'equità che consentivano di colmare la sfasatura tra la prassi e i codici.

Sul piano della critica alla legislazione civile e penale, la polemica anticodicistica, declinata in senso antiformalista, riformista e solidarista, rappresentò l'epicentro tematico prodotto dal movimento del socialismo giuridico. I giuristi socialisti furono i sostenitori di una nuova politica del diritto basata sulla negazione della dottrina giuridica dell'individualismo liberale, i cui principi ispirarono le codificazioni civili e penali emanate nella seconda metà dell'Ottocento. Sensibile alle istanze del solidarismo sociale, l'attività del socialismo giuridico fu finalizzata a scoprire i paradossi del formalismo giuridico, a denunciare l'ingiustizia sociale e l'antistoricità del diritto legislativo.

E. Maestri

BIBL.: D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano 1970; P. UNGARI, *In memoria del socialismo giuridico*. I – *Le scuole del diritto privato sociale*. II – *Crisi e tramonto del movimento*, in «Politica del diritto» 2-3 (1970), pp. 241-268, pp. 387-403; AA.VV., *Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture*, in «Quaderni fiorentini», 1-2 (1974-1975), 3-4; G. SOLARI, *Socialismo e diritto privato*, Milano 1980; M. CASCAVILLA, *Il socialismo giuridico italiano. Sui fondamenti del riformismo sociale*, Urbino 1987.

► DOGMATICA GIURIDICA; FORMALISMO GIURIDICO; GIURISDIZIONE; ORDINAMENTO GIURIDICO.

SOCIALISTI RICARDIANI. – Con questo termine si usa designare un composito gruppo di autori che in Inghilterra negli anni trenta dell'Ottocento difese le rivendicazioni dei lavoratori in un'ottica politica vicina al cooperativismo oweniano, oppure in un'ottica più vicina all'anarchismo goodwiniano, sulla base di interventi nella discussione in economia poli-

Socializzazione

ENCICLOPEDIA FILOSOFICA

tica che valorizzavano il ruolo del lavoro come fonte della ricchezza e delegittimavano il ruolo del capitale. Lo slogan che riassumeva questa linea di argomentazione era la rivendicazione del «frutto intero» del lavoro ai lavoratori.

Thomas Hodgskin (1787-1869) fu autore di *Labour Defended against the Claims of Capital* (London 1825), *Popular Political Economy* (London 1827), *The Natural and Artificial Rights of Property Contrasted* (London 1832). La sua idea centrale, che riprende nozioni di Adam Smith e David Ricardo, è che esiste un prezzo «naturale» o «necessario» che è «la quantità totale di lavoro» che la natura esige dall'uomo per la produzione di una data merce, distinto dal prezzo «sociale» al quale la merce viene di fatto scambiata e nel quale sono incluse aggiunte consistenti nella rendita e nel profitto. Un modello di società naturale funzionerebbe sulla base di scambi corrispondenti al valore naturale delle merci, laddove nella società «artificiale» di fatto esistente queste relazioni di scambio sono deformate a danno dei lavoratori.

William Thompson (1775-1833) fu autore di *An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth most Conductive to Public Happiness* (London 1824) e *Labour Rewarded: the Claims of Capital Conciliated* (London 1827), dove rispondeva al *Labour defended* (op. cit.) di Hodgskin sostenendo che è la situazione di disparità fra capitale e lavoro creata dalla legislazione mirante a impedire le coalizioni fra lavoratori a determinare una condizione di svantaggio del lavoro cui si potrebbe rimediare restaurando la possibilità di una contrattazione equa; questa sboccherebbe in risultati sia «giusti» sia «utili» a entrambe le parti.

John Gray (1799-1883) fu autore di *A Lecture on Human Happiness* (London 1825) dove argomentava che, essendo l'organizzazione della società basata sul «caso» anziché su «principi naturali», avviene che gran parte delle risorse e del lavoro siano destinati a fini inutili (quali sono le spese di lusso e di rappresentanza) e quindi non contribuiscono ad aumentare la felicità complessiva, mentre una distribuzione delle risorse più egualitaria implicherebbe spontaneamente la loro destinazione a fini utili e tali da aumentare la felicità collettiva, perché i meno abbienti non destinano le loro risorse a spese inutili.

Karl Marx fu debitore in notevole misura delle analisi dell'economia di mercato svolte da questi autori e li citò seppure in una misura

non adeguata ai loro meriti. La letteratura economica non marxista li svalutò con la facile accusa di essere «giusnaturalisti» e quindi «non scientifici», dato che il modo di pensare giusnaturalista si baserebbe su un'idea di ordinamento «naturale» e quindi sarebbe dogmatico e indebitamente normativo. Solo negli ultimi decenni si è iniziato a considerare la complessità delle loro analisi al di fuori delle letture legate a precomprensioni di schieramento o a canoni metodologici positivisti. Anche se la loro originalità è certamente minore di quella dei maggiori fra i classici, il loro approccio, in passato tanto vituperato, che tende a confrontare l'organizzazione sociale attuale con un modello naturale per fare risaltare gli aspetti per cui il primo si discosta sia da un'allocazione ottimale delle risorse in termini di efficienza sia da un'allocazione giusta in termini di qualsivoglia fra le dottrine della giustizia in precedenza condivise, è notevolmente simile a quello delle teorie della filosofia politica normativa degli ultimi decenni del Novecento.

S. Cremaschi

BIBL.: A. GINZBURG (a cura di), *I socialisti ricardiani*, Milano 1977 (traduzioni parziali di alcuni di questi scritti); A.E. BAUER, *Value and Nature. An Examination of the Economic and Philosophical Ideas of the Ricardian Socialists*, Cambridge 1982; T.A. KENYON (a cura di), *The Ricardian Socialists*, Kenyon, London 1997, 7 voll. (comprende fra l'altro tutti gli scritti citati in questa voce).

SOCIALIZZAZIONE (*socialization*; *Sozialisierung*; *socialisation*; *socialización*). – SOMMARIO: I. Storia del concetto. - II. Le semantiche economico-politiche. - III. Le semantiche psicologiche, sociologiche, antropologiche. - IV. Limiti e potenzialità del concetto.

I. STORIA DEL CONCETTO. – Il termine si riferisce a un concetto astratto che significa «rendere sociale», per distinzione con il «togliere o sottrarre al sociale». In questo riferimento generico giace la sua capacità di abbracciare i più diversi fenomeni e processi, ma anche la sua evidente equivocità. Per ogni determinazione, siamo rimandati a una specifica ermeneutica di ciò che significa «sociale» (di volta in volta inteso come collettivo, costrittivo, relazionale, appartenente a una classe o gruppo sociale ecc.). L'origine moderna e illuministica del concetto è eloquente. La parola *socialiser* compare per la prima volta in Francia, attorno al 1786, agli albori della Rivoluzione Francese, con una con-